



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008^(*)

Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le potenzialità della nautica da diporto nelle sue molteplici attività, ricreative, sportive e agonistiche sono enormi, specie quelle del turismo nautico che crea un notevole numero di posti di lavoro, soprattutto stagionale, nonché effetti benefici per la nostra economia. Ma per avere maggiore sviluppo è necessario realizzare una rete di porti e approdi turistici lungo la fascia costiera del territorio nazionale.

La barca, fenomeno di massa, è un mezzo per trascorrere il tempo libero e le vacanze con la famiglia in modo meno dispendioso rispetto agli alberghi, le case in affitto o le pensioni. Ma dove la ricoveriamo nel periodo di non uso o durante la stagione invernale? Le strutture esistenti sono poche rispetto al fabbisogno e la scarsa concorrenza fa lievitare le tariffe, allontanando il diportista neofita dal mondo della nautica.

È necessario quindi incentivare la costruzione di nuovi posti-barca, attraverso la realizzazione di strutture dedicate alla nautica o ampliando quelle esistenti, invogliando in tal modo i privati a far confluire nel settore nautico gli investimenti, offrendo in cambio garanzie di continuità nel rapporto concessorio di lunga durata e riduzioni fiscali.

Pertanto, lo scopo del disegno di legge è quello di incentivare lo sviluppo delle strutture ricettive della nautica attraverso una durata della concessione certa ed il diritto ad ottenere il rinnovo della concessione per quei concessionari che provvedano ad incrementare il numero dei posti barca o a migliorare le strutture portuali esistenti secondo le previsioni dell'articolo 1. I concessionari devono provvedere, pena la decadenza dalla concessione, alla manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture. Ovviamente

con benefici fiscali per le spese sostenute per i lavori effettuati alle opere portuali. La norma fa chiarezza anche sull'imposizione dell'ICI, applicata in modo disomogeneo nell'ambito del territorio nazionale. Le medesime strutture sono equiparate a tutti gli effetti giuridici agli impianti e alle strutture turistiche che godono della riduzione dell'IVA al 10 per cento.

Con l'articolo 2 viene fatto obbligo ai concessionari dei porti e degli approdi turistici, previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, di realizzare adeguate strutture per la raccolta delle acque nere e quelle di sentina provenienti dalle unità da diporto. Quella della destinazione dei rifiuti di tali liquidi rappresenta, ai fini ecologici, una necessità non più rinviabile.

Con l'articolo 3 è stata istituita la figura di «direttore del porto o dell'approdo turistico», con l'attribuzione dei relativi compiti, salvaguardando quelli istituzionali di competenza dell'autorità marittima. La norma si rende necessaria, specie per quei porti situati in piccole località (che rappresentano la maggior parte) lontane dagli uffici marittimi, per meglio stabilire i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore del porto da quelli di competenza specifica dell'autorità marittima.

L'articolo 4 individua le attività e i servizi svolti all'interno dei porti e approdi turistici da disciplinare in modo organico per tutto il territorio nazionale, rinviando ad un apposito regolamento le modalità di gestione dei relativi servizi. Inoltre, per l'omogeneizzazione del procedimento amministrativo, lo stesso provvedimento dovrà stabilire un modello di contratto di concessione, valido per tutti gli organi competenti all'approvazione

delle concessioni demaniali marittime mediante atto formale pluriennale. L'articolo 5 obbliga i concessionari dei punti di ormeggio al rispetto delle forniture idriche, elettriche e di assistenza alla chiamata radio VHF dall'alba al tramonto.

L'articolo 6 istituisce nell'ambito delle strutture ricettive della nautica gli accosti riservati alle unità da diporto in transito o per rilascio volontario o forzato, commisurato al numero di posti barca disponibili nel periodo giugno-settembre mentre negli altri periodi il numero dei posti barca da riservare, tenuto conto del minor impiego delle unità da diporto, è più contenuto. Il problema di avere la disponibilità di un posto di ormeggio, per una breve durata, rappresenta una necessità per il diportista sia per trovare un momento di riposo nei casi di lunga navigazione sia nel caso di cattivo tempo o di sola emergenza. Per la sosta negli accosti riservati al transito, in deroga al principio di liberalizzazione delle tariffe dei servizi, le relative tariffe sono approvate dalla competente autorità marittima, di concerto con gli enti locali e le organizzazioni turistiche più rappresentative.

Per ragioni di trasparenza, l'articolo 7 prevede che le tariffe applicate dalle strutture ricettive della nautica devono essere esposte in modo visibile all'interno dell'area portuale. Per il contenimento delle tariffe, le strutture stesse sono state suddivise in tre categorie a ciascuna delle quali, in relazione alla qualità dei servizi resi, è attribuito un marchio di eccellenza a cui saranno commisurate le relative tariffe. Un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità di assegnazione della categoria a ciascun porto o approdo turistico.

Con l'articolo 8 sono definite le competenze dell'autorità marittima in materia di polizia e di sicurezza delle strutture dedicate alla nautica, anche se ricadenti in parte sulla proprietà privata.

Con l'articolo 9 si dà un giusto riconoscimento giuridico a quelle imprese che ruotano

da lungo tempo intorno al turismo nautico con numerose attività e servizi. La legge n. 135 del 2001 sulla riforma del turismo ha individuato le imprese turistiche e le attività professionali riconoscendo come impresa turistica persino quelle imprese che gestiscono gli stabilimenti balneari. Nessuna delle categorie di imprese elencate nell'articolo è invece ivi ricompresa, con la conseguente impossibilità di accedere ai crediti bancari e ai finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali per l'attività imprenditoriale. Eppure, grazie al loro contributo, il turismo nautico può vantare un notevole apporto all'economia nazionale, specie nella creazione di posti di lavoro durevoli nei rispettivi servizi.

Gli articoli 10, 11 e 12 sono volti alla tutela degli acquirenti dei posti-barca nei porti turistici. I concessionari di strutture della nautica pubblicizzano la vendita di posti barca invogliando i diportisti al loro acquisto. Ma si pone una domanda? È davvero regolare la vendita frazionata di un'area demaniale in concessione? Secondo le previsioni dell'articolo 28 del codice della navigazione costituisce un rapporto anomalo di un bene che non può essere commercializzato. Nei casi di fallimento del concessionario la legge non riconosce alcun diritto agli acquirenti del posto. Questi vengono estromessi dal bene senza alcun risarcimento. È necessario stabilire qualche forma di tutela per gli acquirenti di questa tipologia di acquisiti. A tale scopo, a garanzia delle obbligazioni assunte con l'acquirente diportista, il concessionario deve stipulare una fideiussione assicurativa di importo pari alla somma contrattuale corrisposta per il posto barca. Verificandosi il fallimento il beneficio verrà liquidato all'utilizzatore, mentre negli altri casi verrà attribuito al concessionario. Inoltre, con l'articolo 12 viene riconosciuto all'utilizzatore del posto barca il diritto di prelazione al rinnovo del contratto d'uso, senza operare un nuovo pagamento. A tale scopo si accenna che, negli ultimi tempi, nel mondo dell'impresa della portua-

lità turistica si stanno diffondendo vendite di posti barca a termine, con scadenza ravvicinata a quella della concessione, senza alcun diritto al rinnovo alla scadenza del contratto di concessione. In tale ipotesi, il concessionario pone le premesse per richiedere agli stessi acquirenti degli ormeggi un nuovo esborso di somme per il riacquisto dello stesso posto barca.

Con l'articolo 13 si stabiliscono le sanzioni per le infrazioni alle tariffe ordinarie, a quelle speciali previste per le unità da diporto in transito nonché per gli utilizzatori che non lasciano l'ormeggio nei termini stabiliti.

Con l'articolo 14 si propone la realizzazione di una rete costiera di comunicazioni finalizzata alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, utilizzata da parte dell'utenza della nautica minore, costituita da milioni di diportisti e all'attività professionale della pesca locale nella fascia costiera delle acque territoriali. La configurazione orografica delle coste nazionali e insu-

lari, nonché le peculiarità degli utenti richiedono che per ogni approdo sussista un centro di diramazione delle informazioni meteorologiche locali. L'individuazione nell'Aeronautica Militare, quale ufficio centrale con compiti di progettazione, coordinamento e gestione, scaturisce dal presupposto di una disponibilità dei dati sin ottici e dei processi di elaborazione nell'ambito di un contesto della meteorologia generale; compiti, com'è noto, di competenza di questa Forza armata.

L'articolo 15 dispone che i comuni costieri debbano realizzare nel territorio di competenza scivoli pubblici per la nautica carrellabile, praticamente inesistenti lungo tutta la fascia costiera nazionale. Il problema non è più rinviabile poichè la mancanza di scivoli comprime fortemente lo sviluppo della nautica minore, specie quella dei «diportisti della domenica», costituita da gommoni e barche di modeste dimensioni che trascorrono una breve vacanza al mare che tanto benessere portano all'economia delle località rivierasche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime per la realizzazione dei porti e degli approdi turistici, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, costruiti anche in parte su terreno di proprietà privata e collegate con le acque pubbliche marittime o interne mediante canali di comunicazione, hanno la durata di 50 anni, decorrenti dall'atto di concessione o, nei casi di anticipata occupazione, dall'atto di sottomissione.

2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere rinnovate per un periodo di pari durata anche anteriormente alla data di scadenza dell'atto, e comunque non prima di dieci anni dalla scadenza stessa, qualora il concessionario provveda a realizzare nuovi posti barca pari ad almeno il dieci per cento del totale, ovvero provveda al miglioramento del complesso portuale realizzando nuovi posti di ormeggio, magazzini di sgombero, aree di parcheggio, allacci alla rete fognaria pubblica in collegamento funzionale con le unità da diporto all'ormeggio, per un importo, da documentare, non inferiore al 30 per cento del valore complessivo della struttura portuale. La presente disposizione si applica anche alle concessioni non ancora scadute nella validità, nel caso in cui i concessionari adeguino almeno il 20 per cento dei posti barca disponibili alle innovazioni costruttive degli scafi delle unità da diporto, dimensionando la larghezza dell'ormeggio in misura non inferiore al 30 per cento della lunghezza del posto barca.

3. Il concessionario che adempie alla manutenzione periodica ordinaria e straordinaria

delle strutture della nautica relative ai porti e agli approdi turistici in concessione, comprovando le spese sostenute, ha diritto al rinnovo della concessione. La mancata manutenzione, salvo quanto disposto dall'articolo 47 del codice della navigazione, comporta la decadenza della concessione. La norma si applica anche alle concessioni disciplinate con atto formale in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le spese per i lavori di manutenzione straordinaria di cui al comma 3 sostenute dal concessionario, al quale si applichi l'articolo 4, quinto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono fiscalmente detraibili, agli effetti dell'IVA, nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.

5. Per la determinazione del reddito complessivo del concessionario, le spese di manutenzione straordinaria, anche se previamente non imputate in conto economico, sono deducibili nella misura del 50 per cento del relativo importo, nell'esercizio in cui sono sostenute. Il residuo importo del 50 per cento, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è portato in deduzione negli esercizi successivi.

6. I porti, gli approdi turistici e i punti di ormeggio, di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono definiti strutture turistiche ricettive a servizio della nautica da diporto.

7. Gli specchi acquei e le banchine in concessione, asserviti alle strutture della nautica come definite al comma 6, le aree ad essi circostanti, asservite a funzioni di servizio al porto nonché i fabbricati che costituiscono beni strumentali della struttura stessa, non sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Art. 2.

(Impianti ecologici per la nautica)

1. I porti e gli approdi turistici destinati a servire la nautica da diporto sono dotati di strutture, di impianti e di mezzi, terrestri o nautici, per la raccolta e l'allontanamento ovvero il trattenimento delle acque nere e di quelle di sentina. Le strutture sono realizzate nel rispetto dell'ambiente ai fini della prevenzione dell'inquinamento degli specchi acquei portuali.

2. La realizzazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere effettuata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Direttore del porto o dell'approdo turistico)

1. Per l'espletamento delle funzioni tecniche e operative all'interno dell'ambito portuale, il concessionario nomina il direttore del porto o dell'approdo turistico.

2. Il nome del direttore di cui al comma 1, nonché le sue variazioni, sono comunicati all'autorità marittima entro dieci giorni dalla nomina.

3. Il direttore del porto o dell'approdo turistico, salve le competenze di cui all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, (Navigazione marittima), vigila sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'autorità marittima in materia di entrata e uscita, movimento, ancoraggio e ormeggio delle unità da diporto; cura l'efficienza dei mezzi, dei servizi integrativi antincendio e antinquinamento messi a disposizione dal concessionario ed organizza il servizio di pronto intervento; ove ne ricorra la necessità e l'urgenza, può ordinare l'esecuzione di ogni manovra alle unità da diporto,

riferendo subito all'autorità marittima locale i provvedimenti adottati; sorveglia tutto quanto concerne la sicurezza del porto nonché il rispetto del regolamento di cui all'articolo 4 informando tempestivamente l'autorità marittima e quella di pubblica sicurezza qualora si verificano avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico o altri eventi straordinari.

4. Il direttore del porto o dell'approdo turistico ha la funzione di incaricato di pubblico servizio; il medesimo ha l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena abbia notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto o nell'approdo turistico.

5. Il personale addetto ai servizi di banchina dei porti o degli approdi turistici è alle dirette dipendenze del direttore del porto. A detto personale non si applicano le disposizioni di cui al Libro Primo - Capo VI - del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1952.

Art. 4.

(Linee guida per la concessione)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per un modello-tipo di concessione, valido per tutto il territorio nazionale, nonché i criteri di gestione delle seguenti attività e servizi:

a) regolamentazione delle aree e delle infrastrutture di uso comune;

b) disciplina dei parcheggi e della viabilità a terra all'interno delle strutture;

c) servizio di assistenza agli utenti;

d) igiene e decoro del porto o approdo turistico;

e) disciplina delle attività che possono arrecare disturbo o molestie agli utenti;

f) attività attinenti in genere all'efficienza del porto o dell'approdo turistico;

g) gestione di posti di ormeggio riservati alle unità in transito;

h) smaltimento dei rifiuti da bordo delle unità da diporto.

Art. 5.

(Obblighi dei concessionari)

1. I concessionari dei punti di ormeggio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, assicurano in conformità alla vigente normativa europea, i servizi relativi alla fornitura di corrente elettrica, rifornimento idrico, assistenza agli ormeggi nonché un servizio d'ascolto dall'alba al tramonto su frequenza dedicata ai diportisti in arrivo, in partenza e in transito nell'approdo.

Art. 6.

(Accosti per le unità in transito)

1. I concessionari dei porti e degli approdi turistici devono permanentemente riservare tratti di banchina per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio per la durata massima di settantadue ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Nel periodo 15 giugno-15 settembre di ciascun anno, il numero degli accosti riservati è determinato nel 10 per cento dei posti barca disponibili con un minimo di dieci accosti per i porti e gli approdi fino a 250 posti barca. Negli altri periodi il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino 250 posti barca: n. 10

b) da 251 a 500 posti barca: n. 15

c) da 501 a 750 posti barca: n. 20

d) oltre 750 posti barca: n. 25.

2. Le richieste e le prenotazioni degli accosti sono annotate in un registro, vidimato dall'autorità marittima locale.

3. In mancanza di domande di accosto temporaneo, i posti di ormeggio disponibili riservati al transito possono essere utilizzati dal concessionario.

4. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione. In mancanza di domande di accosto temporaneo, i posti barca liberi restano nella disponibilità del concessionario.

5. Nel regolare gli accosti delle unità da diporto in transito il direttore del porto o dell'approdo turistico deve osservare, di regola, l'ordine di arrivo.

6. Le tariffe di ormeggio delle unità da diporto in transito commisurate alla qualità dei servizi resi sono approvate con ordinanza del capo del compartimento marittimo, che esercita anche il controllo sulla conformità di applicazione, di concerto con i rappresentanti degli enti locali e le organizzazioni turistiche più rappresentative.

Art. 7.

(Tariffe)

1. Le tariffe dei servizi prestati dai concessionari delle strutture portuali attrezzate per l'ormeggio e la sosta di unità di diporto sono comunicate all'autorità marittima che ne esercita la vigilanza. Le medesime devono essere esposte, in modo ben visibile, all'ingresso del porto e nei locali ove ha sede la direzione della struttura portuale.

2. Le tariffe delle strutture della nautica sono formulate con gradualità sulla base dei seguenti parametri:

- a) dimensioni della struttura ricettiva;
- b) investimenti effettuati per la realizzazione della struttura;
- c) durata della concessione;

- d) canone di concessione periodico;
- e) spese per la manutenzione ordinaria;
- f) spese generali di gestione del complesso ricettivo.

Art. 8.

(Classificazione delle strutture ricettive nautiche)

1. Le strutture ricettive della nautica si suddividono in tre categorie. A ciascuna di esse è attribuito un marchio di eccellenza secondo la normazione *standard* ISO, in relazione alla qualità dei servizi, costituiti dalla fornitura di energia elettrica secondo la normativa europea adeguata ai consumi, il rifornimento idrico continuo, l'allaccio telefonico, l'assistenza all'ormeggio, la custodia con esclusione della responsabilità del furto, il guardianaggio, il servizio VHF di ascolto continuo, i servizi igienici, gli spogliatoi e docce, locali per le attività ricreative, spazi destinati ai cinofili, locali di ristoro, illuminazione dell'area portuale che garantisca al navigante il riconoscimento dei fanali di accesso in porto, le officine di riparazione e gli scivoli per la nautica carrellabile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni delle associazioni portuali, è assegnato a ciascun porto, approdo turistico e punto d'ormeggio la categoria di appartenenza in base alla quale, in relazione alla qualità dei servizi resi, sono commisurate le relative tariffe.

Art. 9.

(Competenze dell'autorità marittima)

1. L'autorità marittima è competente ad emanare disposizioni di polizia e di sicurezza dei porti, approdi turistici e punti di ormeggio ad esercitare la vigilanza, comprese le

strutture realizzate su proprietà privata che costituiscono parte integrante di un unico complesso.

2. L'autorità marittima vigila e controlla l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 10.

(Imprese di turismo nautico)

1. Ai fini turistici e ricreativi, sono imprese turistiche della filiera nautica quelle società dedite ad attività economiche di produzione, di servizi e di ausilio al tempo libero e segnatamente:

a) le imprese di gestione delle strutture ricettive della nautica;

b) le imprese esercenti l'attività di locazione e noleggio delle unità da diporto;

c) le imprese di intermediazione per la locazione e il noleggio delle unità da diporto;

d) le imprese esercenti l'attività sportiva subacquea;

e) le agenzie di consulenza della nautica.

2. I requisiti e gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese del turismo nautico sono stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

3. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto.

Art. 11.

(Decadenza della concessione)

1. All'articolo 47 del codice della navigazione, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) per fallimento del concessionario».

Art. 12.

(Cessione in uso degli ormeggi nei porti turistici)

1. Dopo l'articolo 47 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

«Art. 47-bis. - *(Cessione del posto barca)*
- 1. I concessionari di porti, approdi turistici o porzioni dei medesimi, destinati alla nautica da diporto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 47, primo comma, lettera e), possono cedere a terzi, a titolo oneroso, l'uso delle banchine e degli specchi acquei per l'ormeggio, definito posto barca, per un determinato periodo e comunque non superiore a quello della durata della concessione.

2. La concessione in uso del posto barca può essere effettuata in quote di partecipazione ovvero, se il concessionario è una società, mediante la partecipazione azionaria

3. Il concessionario, a garanzia dell'obbligazione assunta deve versare una cauzione, in forma di fideiussione assicurativa, a favore dell'utilizzatore, pari all'importo pattuito e alla durata del periodo contrattuale. La cauzione, suddivisa in tante quote-parti quanti sono gli anni contrattuali, è diminuita annualmente di una quota fino alla scadenza del contratto. Copia della polizza deve essere depositata presso l'autorità che ha assentito la concessione.

4. In caso di fallimento del concessionario il premio assicurativo è corrisposto interamente all'utilizzatore.

5. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle concessioni assentite agli enti territoriali o alle società di capitale da questi partecipate».

Art. 13.

(Tutela degli utilizzatori dei posti barca)

1. L'utilizzatore del posto barca, alla scadenza della concessione, ha il diritto di pre-

lazione al rinnovo del contratto d'ormeggio senza corrispondere al concessionario nuovi costi per l'acquisizione del posto barca. Al concessionario è comunque dovuto il rimborso della quota parte delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso ricettivo della nautica, fermo restando le spese generali.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle tariffe o l'utilizzazione dei posti di ormeggio riservati al transito per finalità diverse da quelle stabilite dall'articolo 6, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del concessionario, da 5.000 euro a 40.000 euro.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 da parte dei concessionari comporta una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. La recidività comporta l'aumento della sanzione del cento per cento.

3. L'utilizzatore del posto barca riservato al transito che non lascia l'ormeggio nei termini del periodo di tempo assegnato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000, nonché la maggiorazione del 100 per cento della tariffa di cui all'articolo 6 - comma 6 - dovuta al concessionario.

Art. 15.

(Meteorologia per la nautica)

1. Nell'ambito del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare è costituito l'Ufficio di meteorologia per la nautica e la pesca locale, con il compito di fornire informazioni in tempo reale mediante la realizzazione di una rete costiera di comunicazione su canale dedicato. Le informazioni meteorologiche locali sono accessibili attraverso i mezzi di comunicazione pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio è dotato di mezzi per la rilevazione dei dati meteorologici e di strumenti tecnici e informatici atti a fornire, anche a distanza, per un'area di non più di cinquanta miglia quadrate, notizie sulle condizioni meteorologiche e del mare locali nonché le previsioni sullo stato del mare e sulle condizioni generali riferite all'area di interesse lungo tutte le coste del territorio nazionale e insulare. Per le isole minori i mezzi di rilevazione sono posizionati sia sopravvento che sottovento alle zone costiere interessate.

Art. 15.

(Scivoli per la nautica carrellabile)

1. I comuni costieri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano nell'ambito del territorio di competenza, scivoli pubblici per l'alaggio e il tiro a secco delle unità da diporto trasportate a mezzo dei carrelli.

